

OGGETTO: Copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operaio qualificato categoria B livello evoluto 1^a posizione retributiva riservato al personale interno. Nomina commissione giudicatrice

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 21 dd. 28.07.2017, avente ad oggetto approvazione indirizzi gestionali riguardanti il fabbisogno di personale: riqualificazione di posto in organico da coprire con le procedure di progressione verticale ex TITOLO IV^a artt. 14 e seguenti del vigente Accordo sull'Organizzazione del Personale Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali di data 20 aprile 2007 e s.m. e approvazione Tabella A e B del regolamento organico del personale.

Vista la propria precedente deliberazione n. 71 di data 22.08.2017 con la quale è stato approvato il bando in oggetto;

Dato atto che è stata esperita la concertazione sindacale e che con nota prot. n. 3276 di data 22.08.2017 è stato pubblicato idoneo avviso sul sito istituzione del Comune di Ossana e sull'albo pretorio on line del Comune stesso.

Dato atto che è stata presentata una sola domanda e che la stessa è stata accolta.

Considerato che per poter dar corso alla prova concorsuale occorre nominare la Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 12 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento del personale dei comuni della Regione trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 37 del Regolamento organico del personale; la normativa prevede l'esclusione di organi politici, sindacali o di rappresentanza dei dipendenti, quindi autorizza la presenza di soli esperti rispetto alle specifiche competenze tecniche delle prove previste dal concorso.

Visto al riguardo l'art.36, primo comma, del vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente che prevede la seguente composizione per le Commissioni Giudicatrici: *“dal Segretario comunale che la presiede; da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità.”*

Preso atto, infine, che, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 36 R.O.P.D., la Giunta comunale nel nominare la Commissione giudicatrice deve provvedere anche alla nomina del segretario della commissione medesima, scegliendolo tra i dipendenti del Comune o di altro Comune aventi qualifica funzionale non inferiore al livello base della categoria “C”.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina della commissione Giudicatrice per il concorso in parola.

Ritenuto di designare, i signori:

- Dott.ssa Lioirola Giovanna – Segretario comunale del Comune di Ossana, con funzioni di Vice Segretario della gestione associata Alta Val di Sole, in qualità di Presidente;
- Geometra Luca Delpero, Responsabile del Servizio Tecnico Area edilizia privata della gestione associata Alta Val di Sole e dipendente del Comune di Ossana, in qualità di membro esperto;
- Geometra Daldoss Manuel, dipendente del Comune di Vermiglio e in servizio presso l'ufficio tecnico della gestione associata Alta Val di Sole sede in Ossana, in qualità di membro esperto;
- sig.ra Wanda Bezzi – dipendente del Comune di Ossana, in qualità di Segretario della Commissione, che, previamente contattati, hanno dichiarato la loro disponibilità in merito.

Visto che i componenti sopraccitati sono stati autorizzati dall'ente di appartenenza.

Considerato, a questo proposito, che lo stesso articolo del Regolamento Organico per il Personale Dipendente prevede espressamente che: *“Ai componenti la Commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti all'Amministrazione che ha indetto il concorso, spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali. Il compenso dovuto agli esperti può essere maggiorato da due fino a quattro volte l'importo del gettone di cui sopra. Oltre al compenso di cui al comma precedente, spetta ai componenti se dovuta:*

- *l'indennità di missione per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nella misura spettante al personale appartenente al livello evoluto della categoria “C”;*
- *il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo, nella misura prevista per il personale della Provincia Autonoma di Trento”.*

Dato atto che i dipendenti indicati sono tutti in servizio presso il Comune di Ossana, in quanto anche il dipendente del Comune di Vermiglio è in servizio presso il Comune di Ossana, sede della gestione associata Alta Val di Sole, Ufficio tecnico e quindi non verrà corrisposto alcun gettone di presenza.

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella medesima indicate.

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, al fine di consentire quanto prima l'espletamento della procedura concorsuale.

Vista la deliberazione giunta n. 29 dd. 12.04.2017, immediatamente eseguibile, e ss.mm. con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione lo stesso responsabile dell'ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile, e non di attestazione della copertura finanziaria, non comportando impegni di spesa.

Visto il regolamento organico.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il vigente Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di nominare come segue, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell'art. 36, del R.O.P.D., la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operaio qualificato categoria B livello evoluto 1^a posizione retributiva riservato al personale interno:

Dott.ssa Loiotila Giovanna – Segretario comunale del Comune di Ossana, con funzioni di Vice Segretario della gestione associata Alta Val di Sole, in qualità di Presidente;

Geometra Luca Delpero, Responsabile del Servizio Tecnico Area edilizia privata della gestione associata Alta Val di Sole e dipendente del Comune di Ossana, in qualità di membro esperto;

Geometra Daldoss Manuel, dipendente del Comune di Vermiglio e in servizio presso l'ufficio tecnico della gestione associata Alta Val di Sole sede in Ossana, in qualità di membro esperto;

sig.ra Wanda Bezzi – dipendente del Comune di Ossana, in qualità di Segretario della Commissione, che, previamente contattati, hanno dichiarato la loro disponibilità in merito.

2. Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della Commissione giudicatrice, trattandosi di personale interno.
3. Di dare atto che con apposita e separata votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire quanto prima l'espletamento del concorso.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

I ricorsi b) e c) sono alternativi.